



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO
(Provincia di Isernia)

SEDUTA DEL 03.11.2020

DELIBERA NR. 82

**DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE INDENNITA' SPETTANTE AL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 8 BIS, DEL D. LGS. 267/2000.

L'anno duemilaventi addì tre del mese di novembre alle ore 10,50 con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. Presiede l'adunanza il Vice-Sindaco D'ABRUZZO Pasquale e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	NUCCI Nunziatina	Sindaco		X
2	D'ABRUZZO Pasquale	Vicesindaco	X	
3	LOMBARDOZZI Vincenzo	Assessore	x	
		TOTALI	2	1

Partecipa alla seduta il dott. DOMENICO DI Giulio, Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare
sull'oggetto
(delibera, pagine interne) sopraindicato.

=====

La proposta è stata istruita e redatta con il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (art. 49 T.U.E.L. n. 267/00) dal sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Data: 03.11.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Di Giulio Domenico

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE INDENNITA' SPETTANTE AL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 8 BIS, DEL D. LGS. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che:

- l' art. 82 del Tuel prevede la corresponsione a favore del sindaco, nonché degli altri amministratori ivi indicati, di una indennità di funzione, da determinarsi mediante decreto ministeriale (commi 1, 8, 10);
- in attuazione della pregressa normativa, interamente trasfusa nell'art. 82 cit., è stato emanato il D.M. n. 119/2000 che ha individuato una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle dimensioni demografiche degli enti, suddivisi in dieci classi, mediante articolazione in una componente di base fissa ed in una maggiorazione eventuale da corrispondere al ricorrere di determinati presupposti;
- l'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005 ha disposto "per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci (...), ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti (...)". Le sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, hanno chiarito che "in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, (...) il taglio operato può ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006";
- la Corte dei conti, sezione delle autonomie, con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, è intervenuta in merito ai dubbi interpretativi riguardanti il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, c. 136, della L. n. 56/2014, precisando che gli oneri derivanti dalle spese per le indennità di funzione del sindaco e degli assessori non sono oggetto di rideterminazione e spettano nella misura prevista dalla tabella A del D.M. n. 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005;
- il comma 1 dell'art. 57-quater del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che dispone che "dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»".
- l'art. 57-quater del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 prevede al comma 2 che "a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 13/05/2020 n. 67/2020/PAR, che tra l'altro, rileva che:

- "...sebbene la norma di cui al citato art. 57-quater sia rubricata sotto il titolo "Indennità di funzione

minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia", l'articolazione delle nuove previsioni normative depono nel senso che l'incremento di cui al comma 8 bis non operi ex lege, ma postuli l'espressione di una scelta decisionale rimessa all'ente, con conseguente decorrenza dell'incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo";

-“.....il Collegio osserva come la norma sia chiaramente formulata con riguardo ai soli sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, come emerge dai lavori preparatori del provvedimento, nei quali è indicato che «andrebbe dunque valutata l'opportunità di specificare se la disposizione in esame è destinata a riverberarsi anche sulla determinazione dell'indennità degli altri amministratori locali, alla luce di quanto previsto dall'articolo 82 del TUEL»”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020) che all'art. 1 prevede che “Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.”;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 129/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° ottobre, nella quale, tra l'altro, la Corte ha ricordato, richiamando quanto previsto dall'art. 82 del d.lgs. 267/2000, che l'ente locale può incrementare con apposito atto deliberativo l'indennità di funzione spettante al Sindaco dell'ente con popolazione fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai Sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nel rispetto sempre della copertura finanziaria della predetta spesa; la Corte ha ricordato altresì che occorre l'adozione di un apposito provvedimento dell'ente per stabilire l'entità dell'aumento da riconoscere con la dovuta copertura finanziaria della maggiore spesa, e che il decreto interministeriale del 23 luglio 2020 all'art. 1 ha stabilito che la decorrenza del predetto incremento decorre dal 1° gennaio 2020, pertanto, secondo la Corte dei Conti, gli enti locali possono incrementare dal 1° gennaio 2020 l'indennità di funzione spettante ai Sindaci di enti con popolazione inferiore a 3.000 abitanti fino all'85% dell'indennità di funzione spettante ai Sindaci con popolazione fino a 5.000 abitanti.

PRESO ATTO che il citato decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (*GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020*) ha concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di cui all'art. 1 del medesimo decreto, a decorrere dall'anno 2020, il seguente contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario:

- euro 3.287,58 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- euro 2.365,85 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

CONSIDERATO che il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all'incremento dell'indennità di funzione del sindaco.

VISTA la deliberazione n. 1/contr/12 in data 12 gennaio 2012, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale;

RITENUTO di dovere determinare, in funzione di quanto disposto dal comma 8 bis dell'art. 82 del D. Lgs. 2367/2000, come introdotto dall'art. 1, comma 1, della L. 157/2019, con decorrenza dal 01/01/2020, la misura delle indennità di funzione spettante al sindaco nei termini di seguito indicati:

Indennità mensile del sindaco (Tab. A D.M. 119/2000 e art. 1, comma 54, L. 266/2005)

Abitanti del comune	Importo D.M. 119/2000	Importo ridotto 10% con la L. 266/2005	Dopo D.L. Fiscale	Nota
Fino a 1.000	1.291,14	1.162,03	1.659,38	L'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85% dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (articolo 57-quater, comma 1)
Da 1.001 a 3.000	1.446,08	1.301,47	1.659,38	
Da 3.001 a 5.000	2.169,12	1.952,21	1.952,21	Invariata

PRESO ATTO che questo Comune ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

DATO ATTO che l'importo massimo dell'indennità mensile dei Sindaci con popolazione fino a 3000 abitanti è quantificata in €. 1.659,38, pari all'85% di €. 1.952,21;

RITENUTO di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'attuazione del presente provvedimento;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. lgs. 267/2000;

DELIBERA

La premessa forma parte sostanziale ed integrante del presente atto;

DI PRENDERE ATTO dell'adeguamento delle indennità di cui all'art 57quater del DL n 124/2019;

DI RIDETERMINARE, per quanto esposto in dettaglio in premessa, la misura delle indennità di funzione spettante al Sindaco con decorrenza 01/01/2020, in attuazione dell'art. 82 comma 8-bis del D.Lgs 267/2000, nella misura dell'85% dell'indennità prevista per i sindaci del Comuni con popolazione tra i 3000 e i 5000 abitanti, con riduzione del 10%, per un importo pari a €. 1.659,38 mensili;

DI DARE ATTO che le somme necessarie sono previste al capitolo 1001/0 codice 01.01.1.03 del bilancio;

DI DEMANDARE al competente servizio Finanziario tutti gli adempimenti di legge necessari a dare attuazione al presente deliberato;

DI TRASMETTERE il presente deliberato all'Albo pretorio on line ed alla sezione Amministrazione Trasparente.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva in relazione all'urgenza di provvedere per le motivazioni in premessa.-

LA GIUNTA COMUNALE

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;

ATTESA l'urgenza di provvedere,
Con voto unanime, espresso in forma palese,

D E L I B E R A

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati;
successivamente

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere per i motivi esplicitati;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge;

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to D'Abruzzo Pasquale

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico Di Giulio

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all'albo pretorio del Comune, ivi resterà in libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sant'Angelo del Pesco, lì 19/11/2020

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico Di Giulio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per 15 giorni consecutivi, a partire dal 19/11/2020 al 03/12/2020 a norma dell' art. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. nr. 525
Sant'Angelo del Pesco, lì 19/11/2020

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico Di Giulio

Copia Conforme all'originale.
Sant'Angelo del Pesco, lì

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Di Giulio

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- () Il giorno per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- (X) Il giorno 03/11/2020 a norma dell' art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, lì 03/11/2020.

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico Di Giulio
